Senato della Repubblica

Commissione parlamentare di inchiesta
sull'efficacia e l'efficienza del
Servizio sanitario nazionale

Il Presidente

La Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

premesso che è in corso di svolgimento un'inchiesta sul funzionamento delle strutture sanitarie deputate alla cura dei disturbi mentali;

viste le risultanze delle articolate attività istruttorie già svolte, in tale ambito, in relazione agli Ospedali psichiatrici giudiziari, tra cui quello di Barcellona Pozzo di Gotto (d'ora in poi "OPG");

viste, in particolare, le risultanze dell'ispezione a sorpresa svolta presso l'OPG in data 18 dicembre 2012;

richiamato il provvedimento di sequestro parziale dell'OPG adottato in data 26 luglio 2011, da intendersi qui integralmente riportato;

verificata la non completa ottemperanza agli obblighi conformativi discendenti dal provvedimento testé citato;

preso atto della intervenuta evoluzione normativa, *ex* articolo 3-*ter* del D.L. n. 211 del 2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 9 del 2012;

visto l'articolo 82 della Costituzione;
visto l'articolo 1 della Deliberazione istitutiva della Commissione;
visto l'articolo 162, comma 5, del Regolamento del Senato della Repubblica;
visti gli articoli 11 e 15 del Regolamento della Commissione;
visti gli articoli 328 e 591 del Codice penale;
visti gli articoli 259 e 321 del Codice di procedura penale;

vista la deliberazione unanime assunta dall'Ufficio di Presidenza della Commissione nella riunione dell'11 dicembre 2012;

preso atto delle risultanze della interlocuzione istituzionale assiduamente coltivata, in ossequio al principio di leale collaborazione, con i Ministri della Giustizia e della Salute, con la Regione Siciliana e con la competente Procura della Repubblica;

preso atto del mancato recepimento della legge di riforma della sanità penitenziaria nell'ambito della Regione Siciliana;

OSSERVA CHE

pur dovendosi dare atto delle migliorie apportate a diverse aree della struttura, le condizioni strutturali ed igienico-sanitarie di uno dei reparti dell'OPG - l'VIII, sito al piano terra - continuano ad essere così radicalmente deficitarie da recare certo pregiudizio ai seguenti diritti costituzionalmente garantiti dei pazienti ricoverati: diritto a modalità di privazione della libertà non contraria al senso di umanità; diritto fondamentale alla salute; diritto all'incolumità;

i reparti oggetto di ristrutturazione - pur essendo ora in condizioni igienico-sanitarie decorose - mantengono una conformazione del tutto inidonea per una struttura che dovrebbe garantire *standard* da residenza psichiatrica, e soffrono di una condizione di intollerabile sovraffollamento (fino a 12 pazienti per cella);

alle predette lacune strutturali ed igienico-sanitarie si aggiungono criticità di carattere clinico assistenziale, chiaramente individuate anche dal Garante per la tutela dei diritti dei detenuti della Regione Siciliana, il quale, nell'ambito di una relazione acquisita agli atti dell'inchiesta parlamentare, ha posto in rilievo come i dati sulle dimissioni siano "sconfortanti" e "significativi", nel loro riassumere il risultato prodotto dal trattamento e dalla cura cui sono sottoposti i ristretti presso l'OPG;

lo stesso Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, nell'ambito di un documento ufficiale del 2011 e del pari acquisto agli atti dell'inchiesta parlamentare, nel descrivere la situazione all'interno dell'OPG, fa riferimento ad una "*vita asilare improduttiva, ottusamente coartata, lontanissima da ogni possibilità di risalita che rivesta valenza autenticamente rigenerativa del dato esistenziale dei tanti soggetti affidati al'istituto barcellonese*";

il direttore dell'OPG ha confermato, nel corso della visita ispettiva svolta lo scorso 18 dicembre, la pressoché totale assenza di figure specialistiche che possano, all'interno dell'OPG, farsi carico dell'offerta di supporto psicologico e psicoterapia ai pazienti ristretti, anche in ragione della sempre più scarsa assegnazione di risorse alla struttura;

la concomitante e perdurante presenza delle sopraesposte criticità - accertata dalla Commissione nel corso della visita ispettiva appena svolta - riduce a mero *flatus vocis* l'ammonimento della Corte Costituzionale, secondo cui "*le esigenze di tutela della collettività non potrebbero mai giustificare misure tali da recare danno, anziché vantaggio, alla salute del paziente: e pertanto, ove in concreto la misura coercitiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario si rivelasse tale da arrecare presumibilmente un danno alla salute psichica dell'infermo, non la si potrebbe considerare giustificata nemmeno in nome di tali esigenze*";

la pendenza di un termine legislativamente dato per la creazione di strutture sanitarie sostitutive degli OPG non può in alcun modo giustificare la sussistenza di siffatte criticità all'interno degli Istituti attualmente operativi, criticità che all'interno dell'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto raggiungono un livello massimo, anche in ottica comparativa con le altre strutture OPG;

appare evidente l'esistenza di un gravissimo pericolo in mora, che involge sia i succitati diritti costituzionali dei pazienti ristretti, sia la fruttuosità dell'iniziativa legislativa che ha avuto origine nell'inchiesta parlamentare ed esito nel citato articolo 3-*ter* del D.L. 211/2011;

quanto al *fumus delicti*, pur dovendosi ribadire che è estranea alla missione istituzionale della Commissione l'attività di accertamento dei reati, non può essere sottaciuta la configurabilità di almeno due distinte ipotesi di reato, serialmente ravvisabili: l'abbandono di persone incapaci, in relazione alla grave situazione di degrado in cui versa da lungo tempo l'OPG (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 491 del 1991); il rifiuto di atti di ufficio, con riferimento ai diversi casi in cui i ricoverati risultano privati della libertà a causa di una proroga della misura di sicurezza, disposta in ragione della mancata presa in carico da parte del competente Dipartimento di salute mentale, malgrado la riconosciuta diminuzione della pericolosità sociale;

appare pertanto configurabile, in base agli elementi istruttori in possesso della Commissione, una vera e propria responsabilità di apparato che, a prescindere dall'individuazione delle singole responsabilità individuali, ha determinato e continua a determinare in maniera massiva la violazione di diritti costituzionalmente garantiti e di disposizioni del Codice penale;

è necessario, allora, che l'OPG, quale *res* pertinente alle violazioni, sia sottratto alla disponibilità dell'apparato, dalla quale discenderebbe, al di là di ogni ragionevole dubbio, un aggravamento o una protrazione dei pregiudizi ai pazienti;

PQM

DISPONE

il sequestro integrale dei locali dell'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto, con assorbimento del provvedimento di sequestro parziale precedentemente adottato, e lo sgombero della struttura nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento;

DISPONE

che in esito agli sgomberi la Commissione sia informata senza indugio in merito alla destinazione dei singoli pazienti ricoverati;

AVVERTE

che ogni inottemperanza alle disposizioni testé date sarà denunciata all'Autorità giudiziaria, quale violazione degli articoli 328, 591 e 650 C.P.;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento potrà essere avanzata richiesta di riesame: nel corso della presente Legislatura, alla Presidenza della Commissione di inchiesta; a decorrere dalla data di prima riunione delle Camere della XVII Legislatura, alla Presidenza del Senato della Repubblica;

DISPONE

che il presente provvedimento cessi di spiegare efficacia, con conseguente reimmissione nel possesso dell'immobile dell'Amministrazione proprietaria, a far data dal decorso del termine previsto dall'art. 3-*ter*, co. 4 del D.L. 211/2011 (in caso di proroga o differimento di tale termine, s'intenderà correlativamente prorogata l'efficacia del presente provvedimento);

CONCEDE

l'utilizzo dell'immobile ai limitati fini della sua ristrutturazione e sanificazione nell'ottica di una futura diversa destinazione d'uso ai sensi dall'art. 3-*ter*, co. 10 del D.L. 211/2011;

NOMINA

quale custode il Direttore penitenziario *pro tempore* dell'Ospedale psichiatrico giudiziario;

MANDA

per l'esecuzione del presente provvedimento Ufficiali di Polizia giudiziaria del Comando Carabinieri per la Tutela della salute;

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga notificata, a cura di Ufficiali di Polizia giudiziaria del Comando Carabinieri per la Tutela della salute, nelle mani del Direttore dell'Ospedale psichiatrico giudiziario; nonché, anche mediante *fax*, al Ministro della Giustizia; al Ministro della salute; all'Assessore della Salute della Regione Siciliana; al Prefetto di Messina; al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Messina;

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito *web* istituzionale del Senato della Repubblica, nella sezione dedicata alla Commissione.

Il Presidente della Commissione

Roma, 19 dicembre 2012